



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28-11-2005 (punto N. 34)

Delibera

N .1154

del 28-11-2005

Proponente

MARIA CONCETTA ZOPPI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Lanfranco Binni

Estensore: Patrizia Turini

Oggetto:

L.R. 27 Dicembre 2004 n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico).

Indirizzi regionali ex art. 4. Approvazione.

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

MARINO ARTUSA

ANNA RITA BRAMERINI

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

MARCO MONTEMAGNI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

MASSIMO TOSCHI

MARIA CONCETTA ZOPPI

Assenti:

AMBROGIO BRENNIA

Note: ATTO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE G.R.T. N. 939 DEL 18.12.2006.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 “Disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico”;

Preso atto della deliberazione della Giunta regionale del 29 marzo 2005, n. 488 con la quale la Regione Toscana ai sensi dell’art.5 della succitata legge regionale approva il Regolamento di attuazione (D. p. g. r. 30 marzo 2005, n. 42/R);

Considerato che il nuovo assetto normativo fissa i seguenti principi: centralità dello spettatore; sviluppo di una rete regionale di sale cinematografiche efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata; crescita dell’imprenditoria, dell’occupazione e della qualità del lavoro e formazione professionale di operatori dipendenti, pluralismo ed equilibrio tra le diverse tecnologie di esercizio; valorizzazione dell’esercizio cinematografico in funzione della qualità sociale delle città e del territorio;

Richiamate le finalità indicate nell’articolo 2 della legge regionale 78/2004 con particolare riguardo allo sviluppo e alla qualificazione dell’esercizio, sulla base di alcuni obiettivi generali quali l’integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale, la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana e la vivibilità e sicurezza dei luoghi e degli spazi, la salvaguardia dei centri storici, un’attenzione per la riqualificazione delle zone montane e dei comuni minori e particolarmente svantaggiati;

Richiamato l’art. 4 della legge regionale 78/2004 “Indirizzi regionali” che stabilisce:

- 1) che le autorizzazioni sono rilasciate dalla Regione in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ed emanati previo parere della Commissione consiliare permanente competente in materia;
- 2) che gli indirizzi sono stabiliti sulla base di indicatori che tengono conto, tra l’altro, della presenza e della densità delle sale e degli schermi sul territorio regionale, dei dati quantitativi e qualitativi sull’andamento del consumo nell’ambito cinematografico, anche in rapporto alla popolazione, del livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari, delle caratteristiche della viabilità per i percorsi di avvicinamento e accesso;

Considerato peraltro:

- 1) che la materia in esame costituisce per le regioni un’assoluta novità in termini di competenze normative e amministrative;
- 2) che di conseguenza la fase di prima attuazione della nuova disciplina deve ragionevolmente considerarsi come avente carattere sperimentale, non disponendo ancora la Regione di dati relativi a un periodo di svolgimento dell’attività tale da permettere il monitoraggio della stessa, e un’analisi dell’andamento del consumo di cinema adeguata alla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi della legge;
- 3) che, per i motivi suddetti, la Giunta si impegna a una verifica di ogni aspetto della disciplina sulla base dei risultati e degli andamenti, allo scopo di valutarne la coerenza coi fini perseguiti dall’amministrazione regionale;
- 4) che tale verifica coinvolgerà altresì tutti gli strumenti che concorrono alla disciplina medesima, fino a giungere, eventualmente, a un’integrazione della legge (e del regolamento) volta a ricondurre l’autorizzazione all’apertura delle sale cinematografiche toscane a una “programmazione territoriale di rete”, che veda la partecipazione dei soggetti (istituzionali e imprenditoriali) coinvolti, per elaborare parametri maggiormente condivisi e favorire l’integrazione della nuova potestà amministrativa con la politica culturale regionale;

Considerato che un ruolo determinante nell'attuazione della normativa sarà svolto dal basamento informativo, sia sotto il profilo dell'analisi dell'andamento del consumo cinematografico sia sotto quello dell'armonizzazione della potestà autorizzatoria con una politica regionale complessiva sul cinema, nel contesto della programmazione territoriale – sia generale che di settore nei termini sopra accennati - che la Regione potrà sviluppare nei prossimi anni per dare piena attuazione ai principi della legge 78/2004;

Ritenuto quindi necessario costituire e successivamente aggiornare il basamento informativo sulle sale cinematografiche della Toscana con i dati forniti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport – Direzione Generale per il Cinema; dalle Prefetture; dalla S.I.A.E. (Società Italiane Autori ed Editori); dall'A.G.I.S. – Delegazione Regionale Toscana - e che gli uffici regionali provvedano all'aggiornamento dei dati sulla base delle autorizzazioni concesse;

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, in sede di prima attuazione, la determinazione degli indirizzi ai fini di una razionalizzazione della programmazione delle autorizzazioni per l'apertura di sale e multisale possa avvenire sulla base dei soli dati certi disponibili e di elementi oggettivi cui ancorare il corretto esercizio della potestà autorizzatoria, che si caratterizzano come indicatori che dovranno essere entrambi rispettati:

- 1) la capacità dell'offerta: posti su popolazione. Il quoziente tra il numero di posti e la popolazione residente a livello provinciale deve essere inferiore al quoziente tra il numero di posti e la popolazione residente a livello regionale;
- 2) le distanze. Le strutture cinematografiche purché compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti sul territorio, devono essere distanti fra loro in linea d'aria:
 - a) non meno di 2 chilometri dalla più vicina sala e non meno di 8 chilometri dalla più vicina multisala dotata da 2 a 7 schermi;
 - b) almeno 15 chilometri da strutture multisala dotate di 8 o più schermi;
 - c) le distanze di cui ai punti a) e b), si raddoppiano per le autorizzazioni relative a strutture multisala dotate di 15 o più schermi;

Considerato che per il calcolo del numero dei posti esistenti di cui al paragrafo 1) del precedente punto, sono considerati quelli di strutture autorizzate ai sensi di legge al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla richiesta di autorizzazione e che abbiano svolto, nello stesso anno, attività di programmazione cinematografica per un numero superiore a 120 giornate;

Considerato altresì che sono compresi nel computo i posti di sale cinematografiche autorizzate al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di richiesta dell'autorizzazione anche se non ancora in attività o temporaneamente chiuse; sono escluse dal computo le arene e i cinema ambulanti, come definiti dall'articolo 2 del d. p. g. r. 42/R/2005;

Considerato che per il calcolo delle distanze si procederà a verifiche sulle dichiarazioni di certificazione e di atti rese ai sensi del d. p. r. 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni della Giunta regionale adottate con delibera n. 825 del 1. 8.2000;

Ritenuto di individuare i seguenti criteri di priorità:

- a) le istanze di trasferimento di sala o multisala cinematografiche esistenti hanno titolo di priorità nell'accoglimento delle domande per l'autorizzazione di nuova sala o multisala all'interno della provincia di riferimento;

- b) le istanze presentate contestualmente saranno valutate in base alla eventuale esistenza di attività economiche avviate all'interno della struttura e dirette a fornire servizi accessori ai fruitori dell'esercizio cinematografico quali: esercizi di somministrazione, internet point, mediateca, altri esercizi commerciali (librerie specializzate, home video), distributori automatici di alimenti e bevande, etc;

Preso atto del parere espresso dal Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'allegato alla delibera G.R. n. 1180/03;

Acquisito il parere favorevole approvato dalla V^a Commissione Consiliare - Attività culturali e turismo nella seduta del 16/11/2005, come previsto dall'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78, condividendone le raccomandazioni espresse;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione degli indirizzi, come previsto dall'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2004;

a voti unanimi

DELIBERA

- di approvare gli indirizzi stabiliti sulla base degli indicatori illustrati in premessa relativi alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 “ Disposizioni in materia di autorizzazione dell'esercizio cinematografico”;

Il presente provvedimento – soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 41, comma 1. lettera b, della legge regionale 9/95 – è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 18/96.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

LANFRANCO BINNI

Il Direttore Generale
UGO CAFFAZ